



## **CORTE di APPELLO di POTENZA**

### **SEZIONE CIVILE**

Il Presidente,

visto il Piano di Smaltimento ex art. 2, co.3, secondo periodo, del D.L. n.117/2025 predisposto dalla Presidente della Corte di Appello di Potenza ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;

rilevato che con il predetto Piano di Smaltimento è stata programmata, in funzione della definizione, entro il 30.6.2026, del 90% dei procedimenti civili iscritti fino al 31.12.2022, la ripartizione fra tutti i consiglieri della Sezione Civile e della Sezione Lavoro di tutte le cause civili iscritte a ruolo fino alla predetta data ed ancora pendenti;

rilevato, in particolare, che alla D.ssa A. Sabato, Consigliere della Sezione Lavoro, in qualità di relatore, erano state assegnate n.87 cause civili da definire entro il 30.6.2026;

rilevato che nelle more la D.ssa A. Sabato è stata trasferita ad altro ufficio giudiziario;

rilevato che con decreto n. 50 emesso il 18.3.2026 la Presidente della Corte, raccolta la disponibilità manifestata dal Dott. C. C. Collazzo, Consigliere della Sezione Penale, ha applicato parzialmente lo stesso alla Sezione Civile di questa Corte di Appello e ha assegnato a quest'ultimo, in veste di relatore, il numero complessivo di 15 cause civili, tra cui quelle di seguito indicate, estratte da quelle originariamente assegnate alla D.ssa A. Sabato;

ritenuto necessario fissare nuova udienza di precisazione delle conclusioni, in anticipazione rispetto a quella già prevista, posto che l'udienza della Sezione Civile è fissata per Tabella nel giorno di martedì, nonché stante l'esigenza di definire entro il 30.6.2026 i procedimenti iscritti fino al 31.12.2022, inclusi nel piano straordinario predisposto con provvedimento presidenziale del 6.11.2025 ai sensi dell'art. 4 del DL 117/25;

rilevato che, con riferimento ai procedimenti civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice, l'art. 127 ter c.p.c., introdotto dal D.l.gs. n.149/2022, prevede che l'udienza possa essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni e che il giudice provveda entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato per il deposito delle note scritte;

### FISSA

per la precisazione delle conclusioni l'udienza del:

- 21 aprile 2026 proc. 549/22 già al 30.4.2026 collegio A già relatore Marchese
- 21 aprile 2026 proc. 103/22 già al 7.5.2026 collegio A già relatore Cristiano
- 28 aprile 2026 proc. 56/22 già al 7.5.2026 collegio B già relatore Gesummaria
- 28 aprile 2026 proc. 286/22 già al 7.5.2026 collegio A già relatore Cristiano
- 28 aprile 2026 proc. 505/22 già al 21.5.2026 collegio A già relatore Marchese

### DISPONE

che a tale data l'udienza sia sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., e a tal fine

### ASSEGNA

alle parti termine perentorio – di cui si prescrive sin d'ora l'abbreviazione, se tra la comunicazione del presente provvedimento e l'udienza intercorra termine inferiore a giorni 15, attese le ragioni di urgenza dettate dalla esigenza di definizione entro il 30.6.2026 – sino alle h. 9,00 del giorno di udienza indicato per ciascun procedimento;

### AVVERTE

le parti stesse che:

- ciascuna di esse può opporsi alla “trattazione scritta” entro giorni 5 dalla comunicazione del presente decreto, ovvero giorni 3, attese le precisate ragioni di urgenza, se tra la comunicazione del presente provvedimento e l'udienza intercorra termine inferiore a giorni 15;
- se nessuna delle parti deposita le note nel termine assegnato troveranno applicazione le disposizioni contenute nel comma 4 dell'art.127 ter c.p.c., previa verifica dell'avvenuta rituale comunicazione a cura della cancelleria del presente decreto;
- alla scadenza del termine fissato per il deposito delle note scritte il Collegio, sulla base delle istanze e conclusioni formulate nelle note depositate, assumerà il provvedimento nel termine di cui all'art.127 ter co.3 c.p.c.;

### INVITA

le parti, attesi i ristretti tempi che separano dalla scadenza del termine del 30.6.2026 indicato nel Piano di Smaltimento e nel Piano Straordinario, **a valutare la possibilità di rinunciare alla concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica**, significando che alla data della udienza di precisazione delle conclusioni fissata per ciascun procedimento innanzi indicato, lo stesso sarà immediatamente riservata in decisione soltanto nel caso in cui tutte le parti costituite rinunceranno ai termini ex art.190 c.p.c., ovvero sarà in ogni caso riservato in decisione con assegnazione dei termini abbreviati di giorni 20 per le comparse conclusionali e giorni 20 per le memorie di replica;


Manda alla cancelleria per l'inserimento, nello storico di ciascun fascicolo informatico relativo alle suddette cause da celebrarsi con le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c.,

dell'annotazione "trattazione scritta" e per l'urgente comunicazione del presente decreto alle parti costituite, al Cons. Collazzo, ai Consiglieri della Sezione civile, nonché, per doverosa conoscenza, al Presidente della Corte di Appello e ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del distretto.

9 aprile 2026

Il Presidente  
Dott. Pasquale Cristiano

PASQUALE  
MARIA PI  
CRISTIANO  
MINISTERO  
DELLA  
GIUSTIZIA  
09.04.2026  
08:08:53  
GMT+01:00



**DOTT. ALESSANDRO MONACO**  
FUNZIONARIO U.P.P.